



COMUNE di NOVARA

1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale, Organizzazione dei Servizi Comunali, Aziende Partecipate, Società di Capitali, Polizia Municipale, Informatizzazione ed Innovazione)

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IN DATA 18
APRILE 2023

L'anno duemilaventitré ed il giorno 04 del mese di APRILE alle ore 11:00 (undici e zero) in Novara, Via Fratelli Rosselli n. 1, sede del Comune di Novara, presso la Sala Consiliare

SI E' RIUNITA

la 1^ Commissione Consiliare Permanente per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Tassa rifiuti (Tari) 2023 - aggiornamento del Regolamento di disciplina del tributo.
2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. A) del D.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. a seguito di sentenza esecutiva sfavorevole all'amministrazione.

PRESIDENZA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Assume la Presidenza della Commissione il Presidente della 1^ Commissione Rossano Pirovano e svolge le funzioni di Segretario redigente il presente verbale l'istruttore amministrativo Sig.ra Sonia Capellini;

sono presenti i Commissari Signori: Allegra, Crivelli, Esempio, Fonzo, Renna, Caressa (sostituto di Franzoni), Freguglia, Gagliardi, Gambacorta, Iacopino, Pasquini, Prestinicola, Ragno, Romano, Stangalini;

- sono assenti i Commissari Signori: Baroni, Iodice, Picozzi, Renna Laucello,

- è presente l'Assessore al Bilancio Moscatelli Silvana;

- è altresì presente il Dr. Marco Lendaro Dirigente Servizio Tributi;

- è presente l'Assessore Teresa Armienti;

- la presente Commissione è stata regolarmente convocata a norma del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con convocazione prot. 44365/2023 del 14/04/2023

Ciò constatato il Presidente

DICHIARA

Alle ore 11:00 validamente costituita la Commissione ed atta a discutere sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente Pirovano introduce l'ordine del giorno della seduta e cede la parola all'assessore Moscatelli per l'illustrazione della proposta di deliberazione ascritta al punto 1.

L'Assessore Moscatelli spiega il contenuto della delibera e argomenta che a seguito di modifiche di Legge si è ritenuto di apportare alcune modifiche al Regolamento di disciplina del tributo e nella fattispecie sono stati modificati gli articoli 8/23/29/35 e spiega le modifiche punto per punto.

Partendo dall'art.n. 8 Moscatelli spiega che:

Le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotto e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi beneficiano di una riduzione del 45% del tributo, quale percentuale forfetaria rappresentativa della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; a decorrere dall'introduzione del tributo TARI in forma binomia con le componenti di quota fissa e quota variabile, e utenze di cui al primo periodo non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett.t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore privato per un periodo non inferiore a cinque anni due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale biennale; la richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Relativamente all'articolo n. 23 (esenzioni del Tributo), Moscatelli evidenzia che tale modifica consentirà alle società sportive dilettantistiche che detengono, posseggono od occupano locali, aree operative coperte da impianti sportivi, di essere esenti dal pagamento del tributo tari ad esclusione delle aree in cui si svolgono attività commerciali di pubblico esercizio, posto che per beneficiare della esenzione il soggetto debba presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione comprovante i requisiti richiesti come previsto dall'art. n. 29(dichiarazione tari).

Chiede parola la Commissaria Allegra e domanda se sono esenti solo le società Sportive Dilettantistiche.

Interviene il commissario Fonzo il quale comunica che saranno favorevoli all'approvazione di tale delibera in sede del prossimo Consiglio Comunale.

L'Assessore Moscatelli risponde al quesito di Allegra chiarendo che sono esenti coloro i quali abbiano le caratteristiche elencate nell'art.29 del regolamento.

Il Presidente Pirovano richiama perciò la delibera ascritta al punto 2 dell'odg e a tal proposito cede parola all'Assessore Armienti che spiega nel dettaglio in che cosa consiste il debito fuori bilancio da approvare.

Sostanzialmente si tratta di riconoscere, per quanto espresso in narrativa ed ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., il debito fuori bilancio dell'ammontare complessivo di € 1.478,91 derivante dall'Ordinanza esecutiva del 23/01/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Torino, nel procedimento n.16220/2022, e nello specifico il debito fuori bilancio in fase di riconoscimento deriva da una vicenda giudiziale attinente all'iscrizione anagrafica di una cittadina extra comunitaria ed all'annotazione del contratto di convivenza tra la medesima e un cittadino novarese.

Il Comune di Novara (Uff. Anagrafe), in applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n.78/2021, rigettava l'istanza dei ricorrenti volta alla registrazione del contratto di convivenza tra i medesimi e l'iscrizione anagrafica della cittadina straniera, in quanto la medesima non era in possesso di permesso di soggiorno. Gli interessati si sono dapprima rivolti al Tribunale di Novara che, con ordinanza del 08/06/2022, nel dichiarare la propria incompetenza, ha assegnato alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al Giudice competente (Tribunale di Torino).

Successivamente, i ricorrenti hanno proceduto alla riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Torino che ha ordinato al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo di provvedere all'iscrizione della ricorrente, cittadina malese, all'anagrafe della popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia del convivente, cittadino novarese.

Sul punto il Giudice ha evidenziato come, conformemente al D.Lgs. 30/2007 di recepimento della Direttiva 2004/38/CE, lo Stato membro ospitante debba agevolare l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Evidenzia inoltre che la circolare ministeriale n. 78/2021, quale normativa di fonte subordinata, sia irrilevante al fine di interpretare la disposizione attuativa della fonte comunitaria (D.Lgs. 30/2007) che non fa alcun richiamo espresso al necessario permesso di soggiorno per procedere all'iscrizione anagrafica. Tuttavia, stante l'esistenza di circolari ministeriali che forniscono ai Comuni convenuti un'interpretazione della normativa diversa da quella accolta in giudizio, il Tribunale ha compensato le spese di lite nella misura del 50%. Sul restante 50% ha condannato il Comune e il Ministero dell'Interno a rimborsare agli attori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite che ha liquidato in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e C.p.A.

Conseguentemente il Comune è tenuto a versare € 1.000,00 (oltre accessori come sopra esposti) direttamente ai difensori dei ricorrenti, in quanto antistatari.

Sulla quantificazione del debito fuori bilancio da riconoscere, pari a complessivi € 1.478,91, si evidenzia che il suo ammontare deriva dalla somma delle due note pro forma dei legali dei ricorrenti pervenute al Comune a seguito del provvedimento giudiziale sopra citato.

Chiede di intervenire il commissario Fonzo ricordando che la una normativa comunitaria non può superare una Legge dello Stato e a tal proposito chiede chi è stato il Dirigente a negare l'iscrizione anagrafica, chiede se è stato chiesto un consulto con il Servizio di Avvocatura Civica e chiede se possibile sapere il nome del Dirigente di riferimento alla data della mancata iscrizione.

Dopo aver esposto queste richieste il Consigliere Fonzo conclude dicendo che le risposte ai suoi quesiti in merito le vorrebbe ricevere nella prossima seduta di consiglio comunale.

La richiesta è accolta dall'Assessore Armienti.

Al termine del suo intervento, null'altro essendovi da discutere e non avendo chiesto la parola nessuno dei partecipanti, il Presidente Pirovano dichiara chiusi i lavori della Commissione alle ore 12:00

Letto, approvato e sottoscritto.

La SEGRETARIA

Sig.ra Sonia Capellini

II PRESIDENTE DELLA 1^
COMMISSIONE

Sig. Rossano Pirovano